

Guida Operativa Rottamazione Quinquies

*Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione
dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023*

Art. 1, commi 82–105, Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025)

*Aggiornato al 10 febbraio 2026
Con i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (FAQ),
le risposte rese a Telefisco e al Forum dei Commercialisti*

Sommario

1. Ambito di applicazione	4
1.1 Perimetro temporale	4
1.2 Carichi ammessi	4
1.3 Tabella riepilogativa: carichi ammessi e carichi esclusi	6
2. Verifica dei carichi rottamabili e prospetto informativo	8
2.1 Modalità di accesso	8
2.2 Come si ottiene il prospetto informativo	8
2.3 Contenuto e utilità del prospetto	8
3. Benefici della rottamazione	10
3.1 Tabella riepilogativa: cosa si paga e cosa si stralcia	10
4. Rapporti con le rateazioni in corso	11
4.1 Primo momento: presentazione dell'istanza (entro il 30 aprile 2026)	11
4.2 Secondo momento: pagamento della prima rata (31 luglio 2026)	11
4.3 Rateazioni decadute	11
4.4 Tabella riepilogativa: rateazioni e rottamazione	12
5. Passaggio dalla rottamazione quater alla quinquies	13
5.1 La regola: verifica al 30 settembre 2025	13
5.2 Vantaggi del passaggio	13
5.3 Due piani paralleli	13
6. Rottamazione e procedure di composizione della crisi d'impresa	14
7. Definizione agevolata per Regioni ed enti locali	15
8. Effetti della presentazione dell'istanza	16
8.1 Regolarità fiscale e contributiva	16
8.2 Rilevanza penale: causa di non punibilità	17
9. Pianificazione strategica dei carichi	18
10. Procedura operativa di adesione	19
10.1 Termine di presentazione	19
10.2 Modalità di presentazione	19
10.3 Scelta della modalità di pagamento	19
10.4 Ricevuta e comunicazione delle somme dovute	19
10.5 Istanza per carichi a residuo zero	20
	2

10.6 Modalità di pagamento	20
11. Integrazione, frazionamento e revoca dell'istanza	21
12. Effetti sui giudizi pendenti	22
13. Decadenza dal piano di rottamazione	23
13.1 Le tre fattispecie di decadenza	23
13.2 Il meccanismo di imputazione a ritroso delle rate	23
13.3 Effetti della decadenza	24
13.4 Possibilità di nuova rateazione dopo la decadenza	24
13.5 Riepilogo: nuova rateazione dopo decadenza dalla quinquies	25
14. Calendario operativo	26
15. Caratteristiche del piano di pagamento	27
16. Quesiti operativi ricorrenti	28
17. Casi operativi	31
17.1 Cartelle miste e rateazione in corso	31
17.2 Passaggio dalla quater decaduta alla quinquies	32
17.3 Rottamazione e causa di non punibilità penale	33
17.4 Fermo amministrativo e pianificazione complessiva	34
17.5 Decadenza e imputazione a ritroso con 5 rate	35
17.6 Frazionamento strategico anti-decadenza	36
17.7 Debiti post-2023: pianificazione integrata	37
17.8 Regolarità fiscale: compensazione, DURC e CPB	38
17.9 Revoca dell'istanza: ritorno alla rateazione	38
17.10 Giudizio pendente e scissione degli effetti	39

1. Ambito di applicazione

La **rottamazione quinquies** costituisce l'ennesima procedura di definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della riscossione. Rispetto alle precedenti edizioni, tuttavia, presenta caratteristiche peculiari, sia per quanto riguarda il perimetro di applicazione sia per le regole di funzionamento, obiettivamente diverse da quelle delle precedenti rottamazioni.

In questa guida si affrontano sistematicamente entrambi gli aspetti – normativo e operativo – per offrire al professionista uno strumento pratico e immediatamente utilizzabile.

1.1 Perimetro temporale

Sono ammessi alla rottamazione quinquies esclusivamente i carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Tutto ciò che è stato affidato a decorrere dal 1° gennaio 2024 non può essere inserito nella procedura di definizione agevolata.

Parimenti, non hanno alcuna attinenza con la rottamazione quei debiti tributari che si trovano in una fase antecedente all'affidamento all'Agente della riscossione (ad esempio, somme oggetto di pagamento nell'ambito amministrativo, avvisi bonari e così via).

La prima verifica da compiere, pertanto, riguarda il momento di affidamento del carico. Nelle cartelle di pagamento più recenti questa informazione è riportata in maniera esplicita; in alternativa, è possibile verificare l'anno di affidamento anche nel numero identificativo della cartella. Resta comunque fondamentale acquisire il prospetto informativo dall'Agente della riscossione per un riscontro puntuale.

1.2 Carichi ammessi

I carichi affidati nel perimetro temporale sopra indicato non rientrano tutti automaticamente nella rottamazione. In questa edizione, infatti, la definizione agevolata è circoscritta alle seguenti tipologie di carichi.

**Omessi versamenti di
imposte e controllo
formale delle dichiarazioni**



Rientrano nella rottamazione tutti i carichi collegati a omesso versamento di imposte o, al massimo, alle procedure di controllo formale delle dichiarazioni. In buona sostanza, si tratta di carichi derivanti da avvisi di controllo automatizzato (c.d. avvisi bonari) di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 600/1973, nonché dalle corrispondenti procedure previste in ambito IVA dagli articoli 54-bis e 54-ter del D.P.R. 633/1972.

Questo perimetro fornisce già una chiara indicazione: dal punto di vista delle imposte erariali, la rottamazione non interessa gli accertamenti tributari, gli atti di irrogazione delle sanzioni, gli atti di recupero dei crediti d'imposta, né in generale tutte quelle imposte che, pur gestite dall'Amministrazione finanziaria, non siano riconducibili alle procedure di controllo automatizzato e controllo formale delle dichiarazioni.

**Contributi previdenziali
INPS**



Il perimetro è ancor più stringente in ambito previdenziale: sono ammessi alla definizione esclusivamente i carichi relativi a omesso versamento di contributi dovuti all'INPS. Risultano pertanto esclusi, anche in questo caso, i carichi derivanti da procedure di accertamento o da attività ispettiva dell'INPS.



ATTENZIONE! Sono esclusi i contributi dovuti a enti previdenziali diversi dall'INPS – tipicamente le casse professionali private – che non possono essere ricondotti alla definizione particolarmente stringente utilizzata dal legislatore. Si tratta di un punto su cui sono pervenuti numerosi quesiti.

**Violazioni del Codice della
strada**



L'ultimo ambito di applicazione riguarda le violazioni del Codice della strada. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha tuttavia circoscritto tale possibilità alle sole violazioni irrogate da enti statali (le Prefetture) e non dagli enti locali. Potranno dunque entrare nella rottamazione quinquies unicamente le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada irrogate dalle Prefetture.



NOTA BENE - Per le violazioni del Codice della strada, la rottamazione colpirà soltanto gli interessi e le maggiorazioni, non la sanzione in quanto tale, che resterà integralmente dovuta.

1.3 Tabella riepilogativa: carichi ammessi e carichi esclusi

Tipologia	Ammessa?	Note
Omessi versamenti imposte (artt. 36-bis, 36-ter)	SÌ	Controllo automatizzato e formale
Controllo formale IVA (artt. 54-bis, 54-ter)	SÌ	Procedure IVA corrispondenti
Contributi INPS da omesso versamento	SÌ	Solo INPS, solo omessi versamenti
Violazioni CdS da Prefetture	SÌ	Solo interessi/maggiorazioni stralciati
Avvisi di accertamento (ogni tipologia)	NO	Esclusi per natura
Atti di recupero crediti d'imposta	NO	Procedura di accertamento
Avvisi di addebito INPS da accertamento	NO	Derivano da attività ispettiva
Contributi casse professionali private	NO	Enti diversi dall'INPS
Contributi INAIL	NO	Ente diverso dall'INPS
Tributi locali (IMU, TARI, ecc.)	NO	Enti locali, salvo delibera ad hoc
Bollo auto	NO	Competenza regionale
Violazioni CdS da enti locali	NO	Solo Prefetture ammesse
Avvisi di rettifica/liquidazione (registro, ecc.)	NO	Atti di accertamento/rettifica
Spese di lite (contribuente soccombente)	NO	Fuori perimetro



ATTENZIONE! Ogni procedura di accertamento o ispezione, anche se relativa a tipologie di carichi astrattamente riconducibili alle categorie ammesse, resta comunque esclusa dalla possibilità di rottamazione, a differenza di quanto avveniva nelle precedenti edizioni dove sia gli avvisi di accertamento sia gli atti di recupero erano inclusi nella definizione.

2. Verifica dei carichi rottamabili e prospetto informativo

L'attività propedeutica e necessaria consiste nel verificare quali carichi siano effettivamente ammessi alla rottamazione. La normativa prevede la possibilità per il contribuente di richiedere all'Agente della riscossione un elenco dei carichi definibili.

2.1 Modalità di accesso

Area riservata (consigliata)	Area pubblica
Accesso con SPID, CIE o Carta dei Servizi	Nessuna credenziale richiesta
Anche l'intermediario con delega (o delega unica) può accedere	Procedura più articolata, compilazione manuale
Elenco carichi rottamabili già predisposto dal sistema	Il contribuente inserisce manualmente i riferimenti
Ideale nella maggior parte dei casi	Indispensabile quando l'area riservata non riporta tutti i carichi

2.2 Come si ottiene il prospetto informativo

Accedendo al portale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ci si dirige nella sezione dedicata alla definizione agevolata e si richiede il prospetto informativo. Il prospetto non viene fornito immediatamente: occorre inserire un indirizzo e-mail ed entro 12 ore si riceverà un'e-mail contenente il link per scaricare il documento.



ATTENZIONE! Se si necessita del prospetto in tempo reale, ciò non è possibile: la procedura richiede almeno un'ora circa per la ricezione dell'e-mail con il link di accesso.

2.3 Contenuto e utilità del prospetto

Il prospetto informativo svolge tre funzioni fondamentali:

Funzione	Descrizione
1. Individuazione carichi	Per ciascun carico: riferimento cartella/avviso, eventuale rateazione o sospensione, ente titolare, carico originario, situazione contabile aggiornata
2. Residuo dovuto	Somma da versare a seguito della rottamazione (carico decurtato di sanzioni, interessi e altri accessori)

3. Debito senza rottamazione	Stima della somma dovuta in assenza di definizione agevolata, per valutare il beneficio ottenibile
-------------------------------------	--



NOTA BENE - La verifica del prospetto è particolarmente importante per i carichi già oggetto di rottamazione quater: solo a determinate condizioni, come si vedrà nel prosieguo, questi potranno essere inseriti nella rottamazione quinquies.

3. Benefici della rottamazione

Come in ogni rottamazione, la definizione agevolata prevede lo stralcio di tutti gli elementi accessori al carico.

3.1 Tabella riepilogativa: cosa si paga e cosa si stralcia

Elementi stralciati (non più dovuti)	Importi che restano dovuti
Sanzioni (di ogni tipologia)	Quota capitale del carico
Interessi da ritardata iscrizione a ruolo	Spese di notifica della cartella
Interessi di mora	Spese di procedura (rimborso spese attività esecutiva)
Aggio della riscossione (carichi più datati)	—



NOTA BENE - Per le sanzioni relative al Codice della strada irrogate dalle Prefetture: la sanzione amministrativa resta integralmente dovuta (costituisce la "quota capitale"). Vengono decurtati solo interessi, maggiorazioni e aggio.

4. Rapporti con le rateazioni in corso

La rottamazione quinquies interagisce in modo significativo con le rateazioni già in essere presso l'Agente della riscossione. La procedura prevede due momenti topici che il contribuente deve attentamente considerare.

4.1 Primo momento: presentazione dell'istanza (entro il 30 aprile 2026)

Qualora l'istanza abbia ad oggetto carichi già ricompresi in un piano di rateazione in essere e valido al momento della presentazione, il fatto stesso di aver presentato l'istanza di rottamazione determina automaticamente la sospensione dei termini di versamento, limitatamente ai carichi inseriti nell'istanza.

In pratica, la rateazione si "sdoppia":

Carichi rottamati	Carichi non rottamati
Termini di pagamento sospesi	Nessuna sospensione
Il contribuente non versa più le rate per questi carichi	Il contribuente deve continuare a pagare le rate
La sospensione decorre dalla presentazione dell'istanza	Per la rimodulazione: contattare lo sportello AdER



ATTENZIONE! La sospensione opera esclusivamente per i carichi inseriti nell'istanza di rottamazione e non si estende all'intero piano di pagamento. Per evitare la decadenza della rateazione sui carichi non rottamati, è necessario recarsi allo sportello dell'Agente della riscossione per richiedere la rimodulazione del piano. Ad oggi non esiste un applicativo che consenta il ricalcolo automatico.

4.2 Secondo momento: pagamento della prima rata (31 luglio 2026)

Con il pagamento della prima rata del piano di rottamazione – e comunque a decorrere dal 31 luglio 2026 – senza che vi sia stata una revoca dell'istanza, la rateazione precedentemente in corso viene automaticamente revocata.

4.3 Rateazioni decadute



ATTENZIONE! Per i carichi inseriti nell'istanza di rottamazione non potranno essere accordate nuove dilazioni in caso di decadenza dalla rottamazione stessa. L'unica possibilità, a quel punto, sarà saldare il residuo debito in unica soluzione. Il passaggio dalla rateazione alla rottamazione è un'opportunità (riduzione significativa delle somme dovute), ma presenta anche un rischio rilevante che richiede attenta valutazione.

Per i carichi ricompresi in piani di rateazione già decaduti, non vi sono preclusioni di sorta al passaggio verso la rottamazione quinquies, purché i carichi rientrino nel perimetro di applicazione. La rottamazione rappresenta, sotto questo profilo, probabilmente l'ultima possibilità di dilazione per quei carichi le cui rateazioni siano decadute, considerato che l'art. 19 del D.P.R. 602/1973 prevede regole molto stringenti per la nuova rateazione di carichi già oggetto di dilazioni decadute.

4.4 Tabella riepilogativa: rateazioni e rottamazione

Situazione della rateazione	Passaggio alla quinquies	Effetto
In corso e regolare	SÌ	Sospensione al 30/04, revoca al 31/07
In corso, pagamenti irregolari (non decaduta)	SÌ	Conviene non recuperare le rate arretrate
Decaduta	SÌ	Nessuna preclusione
Quater ancora efficace al 30/09/2025	NO	Passaggio precluso, doppio piano
Quater decaduta prima del 30/09/2025	SÌ	Passaggio ammesso

5. Passaggio dalla rottamazione quater alla quinquies

Il passaggio dei carichi da una precedente procedura di rottamazione alla quinquies non è sempre possibile. Le preclusioni riguardano specificamente la rottamazione quater.

5.1 La regola: verifica al 30 settembre 2025

Non è possibile trasferire nella rottamazione quinquies quei carichi ricompresi in piani di rottamazione quater che risultavano ancora efficaci alla data del 30 settembre 2025. L'efficacia va verificata in relazione al regolare versamento (o versamento entro i cinque giorni di tolleranza) di tutte le rate scadute fino a quella data.



VERIFICA AL 30 SETTEMBRE 2025

- **Quater regolare al 30/09/2025: passaggio alla quinquies PRECLUSO per gli stessi carichi. Proseguire con la quater.**
- **Quater decaduta al 30/09/2025:** passaggio alla quinquies AMMESSO. Vantaggio in termini di rate (fino a 54) e regole di decadenza più favorevoli.
- **Rottamazioni precedenti (ter, bis, ecc.):** nessuna preclusione. La verifica riguarda solo la quater.

5.2 Vantaggi del passaggio

Il vantaggio del passaggio alla quinquies non risiede tanto nel quantum della falcidia (le regole tra quater e quinquies sono sostanzialmente identiche), quanto piuttosto nei termini di versamento ben più lunghi (fino a 54 rate bimestrali) e nelle regole di decadenza profondamente diverse e più favorevoli.

5.3 Due piani paralleli

Nei casi in cui la quater sia ancora efficace per determinati carichi, il contribuente si troverà a gestire due piani paralleli: la rottamazione quater per le rate residue e la rottamazione quinquies per i nuovi carichi (o per quelli la cui quater sia nel frattempo decaduta).

6. Rottamazione e procedure di composizione della crisi d'impresa

La rottamazione quinquies può essere attivata anche dal contribuente che si sia già avvalso delle procedure di composizione della crisi d'impresa, composizione negoziata o altre procedure riconducibili al Codice della crisi e dell'insolvenza.

Combinando le due procedure è possibile effettuare il pagamento tenendo già conto dell'elemento falciato nella procedura concorsuale e pagare le somme con le tempistiche e le modalità eventualmente previste dal decreto di omologazione. Il contribuente potrà pertanto cumulare i benefici di entrambe le procedure.

7. Definizione agevolata per Regioni ed enti locali

Ad oggi non esiste una rottamazione specifica per i carichi dovuti a Regioni ed enti locali. Tuttavia, la Legge di Bilancio 2025 ha previsto tre distinte possibilità che tali enti possono autonomamente attivare:

Procedura	Descrizione
1. Ravvedimento speciale	Regolarizzazione delle violazioni con versamento di sanzioni ridotte
2. Definizione liti pendenti	Chiusura dei giudizi relativi a carichi contro Regioni ed enti locali
3. Definizione agevolata carichi	Sorta di rottamazione specifica per i carichi di enti locali e Regioni



☒ SUGGERIMENTO OPERATIVO

Queste procedure presuppongono un atto formale dell'ente locale o della Regione. Si consiglia di monitorare gli albi pretori e i portali istituzionali degli enti di propria competenza per verificare l'eventuale adozione di tali misure. Le procedure viaggeranno sui portali dei singoli concessionari della riscossione, non sul portale dell'AdER.

8. Effetti della presentazione dell'istanza

La presentazione dell'istanza di adesione produce una serie di effetti immediati.

Effetto	Decorrenza	Cessazione
Sospensione rateazioni in corso (carichi definibili)	Presentazione istanza	31 luglio 2026 (revoca piano)
Blocco nuove procedure esecutive	Presentazione istanza	Decadenza o perfezionamento
Blocco nuovi fermi e ipoteche	Presentazione istanza	Decadenza o perfezionamento
Sospensione procedure esecutive in corso	Presentazione istanza	Pagamento 1ª rata (estinzione)
Sospensione effetti fermo amministrativo	Presentazione istanza	Pagamento integrale (cancellazione)
Sospensione ipoteca	Presentazione istanza	Pagamento integrale (cancellazione)



NOTA BENE - Le procedure esecutive si estinguono con il pagamento della prima rata, ma solo a condizione che non abbiano raggiunto l'esito finale (primo incanto con esito positivo). Il fermo amministrativo e l'ipoteca non vengono cancellati con la prima rata, ma permangono fino al pagamento integrale delle somme dovute.

8.1 Regolarità fiscale e contributiva

L'adesione alla rottamazione consente al contribuente di riottenere una condizione di regolarità spendibile in diversi ambiti:

Ambito	Effetto della rottamazione
Compensazione crediti	Sblocco della compensazione (soglia 50.000 € di debiti scaduti)
DURC	Riacquisizione della regolarità contributiva
Pagamenti P.A.	Sblocco dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni
CPB 2026-2027	Regolarità ai fini dell'adesione (soglia 5.000 € al 31/12/2025)

Rimborsi IVA	La regolarizzazione facilita l'iter di rimborso
---------------------	---

8.2 Rilevanza penale: causa di non punibilità

La rottamazione quinquies assume rilievo anche sotto il profilo penale. L'art. 13 del D.Lgs. 74/2000 prevede la causa di non punibilità per i reati di omesso versamento di ritenute certificate, omesso versamento IVA e indebita compensazione di crediti non spettanti, qualora i debiti tributari (compresi sanzioni e interessi) siano estinti mediante integrale pagamento prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

Il contribuente che aderisca alla rottamazione potrà pertanto attivare la causa di non punibilità, ottenendo un duplice beneficio: la falcidia delle somme dovute per sanzioni e interessi e la non punibilità del reato. Ove il debito sia già in corso di dilazione, il giudice può assegnare un termine di tre mesi (prorogabile di ulteriori tre) per il pagamento delle rate residue.



NOTA BENE - La causa di non punibilità ex art. 13 è prevista anche per altri reati tributari (dichiarazioni fraudolente, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione), ma per queste fattispecie la rottamazione non risulta utile, poiché tali reati derivano da atti di accertamento non compatibili con il perimetro della definizione agevolata.

9. Pianificazione strategica dei carichi

Un aspetto cruciale della rottamazione quinquies è la necessità di una visione d'insieme dell'intero scenario dei carichi iscritti a ruolo del contribuente. Rottamare alcuni carichi e lasciare altri scaduti, infatti, non consente di proteggersi efficacemente dalle azioni esecutive dell'Agente della riscossione.



☒ SUGGERIMENTO OPERATIVO

Scaricare dal portale dell'AdER il totale delle somme ancora dovute e procedere a una mappatura: per ciascun carico, individuare la procedura di pagamento in cui si trova (rateazione in corso, rottamazione quater, nessuna procedura attiva). L'obiettivo è che nessuna posizione resti "scoperta". Per i carichi affidati dal 2024 in poi (esclusi dalla quinquies) occorrerà attivare una rateazione ordinaria. Una corretta pianificazione consente di raggiungere la piena regolarità sotto tutti i profili: assenza di procedure esecutive, DURC regolare, compensazione dei crediti, ammissibilità al CPB.

10. Procedura operativa di adesione

10.1 Termine di presentazione

L'istanza di adesione deve essere presentata entro il 30 aprile 2026. Entro lo stesso termine è possibile integrare, frazionare, sostituire o revocare istanze già presentate.

10.2 Modalità di presentazione

L'istanza può essere presentata in area riservata (accesso con SPID, CIE o Carta dei Servizi; il sistema propone automaticamente l'elenco dei carichi rottamabili) oppure in area pubblica (compilazione manuale dei riferimenti delle cartelle). L'area riservata è consigliata, salvo i casi in cui non riporti tutti i carichi ammissibili.

10.3 Scelta della modalità di pagamento

All'interno dell'istanza il contribuente deve indicare la modalità di pagamento prescelta:

Modalità	Dettaglio
Unica soluzione	Pagamento integrale entro il 31 luglio 2026
Rateazione (da 2 a 54 rate)	Rate bimestrali di pari importo, rata minima 100 €, interessi al 2% annuo



ATTENZIONE - La scelta effettuata nell'istanza non è modificabile dopo il 30 aprile. In passato è capitato che, per una svista, si sia indicata l'opzione "unica rata" perdendo il vantaggio della dilazione. Si raccomanda la massima attenzione in fase di compilazione.

10.4 Ricevuta e comunicazione delle somme dovute

A seguito dell'invio, il contribuente riceve un'e-mail con l'identificativo della domanda e la ricevuta di presentazione. Per chi ha presentato in area riservata, la comunicazione delle somme dovute sarà messa a disposizione nella medesima area entro il 30 giugno 2026, senza notifica PEC.

La comunicazione potrà prevedere: l'accoglimento (con somme, piano e moduli precompilati) oppure il rigetto (totale o parziale), atto impugnabile entro 60 giorni.



NOTA BENE - In caso di rigetto, vengono meno gli effetti protettivi collegati alla presentazione dell'istanza (sospensione rateazioni, sospensione procedure esecutive), salvo sospensione disposta dal giudice.

10.5 Istanza per carichi a residuo zero

Anche per quei carichi il cui residuo dovuto risulti pari a zero (tipicamente composti esclusivamente da sanzioni e interessi), è necessario presentare l'istanza entro il 30 aprile. In assenza di presentazione, il carico non verrà annullato.

10.6 Modalità di pagamento

Il versamento può avvenire mediante modelli di pagamento precompilati, pagamento diretto presso l'Agente della riscossione o domiciliazione bancaria.



ATTENZIONE - È esclusa la possibilità di utilizzare crediti d'imposta in compensazione per il pagamento delle somme dovute a titolo di rottamazione, inclusi i crediti presenti nel cassetto fiscale.

11. Integrazione, frazionamento e revoca dell'istanza

Entro il termine del 30 aprile 2026 il contribuente può intervenire sull'istanza già presentata secondo quattro modalità.

Operazione	Descrizione ed effetti
Integrazione	Presentazione di una seconda istanza per ulteriori carichi. Si avranno due istanze, due comunicazioni e due piani di pagamento autonomi.
Frazionamento	Suddivisione di un'istanza in due o più istanze. Particolarmente utile per il frazionamento del rischio: in caso di decadenza di un piano, gli altri restano salvi.
Sostituzione	Il frazionamento può escludere alcuni carichi, producendo di fatto una rinuncia parziale. Procedura delicata, senza riscontro immediato dal sistema.
Revoca	Confermata dall'Amministrazione a Telefisco. In assenza di applicativo, si invia PEC all'AdER. Importante per evitare gli effetti della decadenza.



☒ SUGGERIMENTO OPERATIVO

Il frazionamento è uno strumento strategico: se un'unica istanza decade, tutti i carichi sono colpiti; frazionando, è possibile decidere quale piano sacrificare e quale mantenere (ad esempio, conservando i piani con maggior vantaggio di falcidia).

12. Effetti sui giudizi pendenti

L'istanza di rottamazione prevede l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i debiti inseriti nell'istanza. Vi è tuttavia una scissione degli effetti:

Momento	Effetto sul giudizio
Presentazione istanza	Possibilità di chiedere la sospensione del giudizio fino al 31 luglio 2026
Pagamento prima rata	Estinzione del giudizio con compensazione delle spese processuali

L'efficacia della rottamazione ai fini dell'estinzione dei giudizi non è subordinata al completamento dell'intero piano di pagamento, bensì al versamento della prima rata. L'effetto riguarda esclusivamente le cartelle rottamate: se su dieci cartelle oggetto di giudizio se ne rottamano cinque, per le restanti cinque il giudizio prosegue regolarmente.



NOTA BENE - La quinquies si allinea alla norma di interpretazione autentica dell'art. 12, D.L. 84/2025, che ha chiarito come l'efficacia sui giudizi pendenti si produca con il versamento della prima rata.

13. Decadenza dal piano di rottamazione

La disciplina della decadenza dalla rottamazione quinquies rappresenta una delle novità più rilevanti e si discosta profondamente da quella della quater.

13.1 Le tre fattispecie di decadenza

N.	Fattispecie	Descrizione
1	Omesso versamento dell'unica rata	Il contribuente ha optato per il pagamento in unica soluzione e non versa entro il 31 luglio 2026: decadenza immediata.
2	Mancato pagamento di due rate (anche non consecutive)	Il contribuente non versa due rate del piano, anche non contigue: decadenza.
3	Omesso versamento dell'ultima rata	Il mancato pagamento dell'ultima rata del piano determina la decadenza.



ATTENZIONE- A differenza della rottamazione quater, NON sono previsti termini di tolleranza. Se il contribuente versa con un solo giorno di ritardo, incorre nella decadenza. L'unica causa di rimessione in termini è la forza maggiore (confermato al Forum dei Commercialisti del 26 gennaio 2026).

13.2 Il meccanismo di imputazione a ritroso delle rate

Un aspetto particolarmente insidioso è legato all'applicazione dell'art. 31 del D.P.R. 602/1973. L'AdER ha chiarito (FAQ e Telefisco) che, in caso di omesso versamento di una rata, la rata successiva pagata viene imputata alla rata scaduta non versata.



ESEMPIO PRATICO: imputazione a ritroso

Piano in 3 rate. Il contribuente versa la 1^a e la 3^a rata, ma non la 2^a.

Apparentemente, nessuna delle tre cause di decadenza si configura (omessa una sola rata; versata l'ultima).

Tuttavia, per effetto dell'imputazione a ritroso:

- La 3^a rata versata viene imputata alla 2^a rata (non pagata)
- La 3^a rata risulta quindi scoperta
- **Scatta la 3^a causa di decadenza: omesso versamento dell'ultima rata**

Conclusione: tutte le rate devono essere versate tassativamente entro la scadenza dell'ultima rata del piano.

13.3 Effetti della decadenza

N.	Effetto
a)	Le somme già versate non vanno perse: vengono imputate ad acconto del debito complessivo (con ricalcolo di interessi e sanzioni)
b)	Riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza
c)	Si perde l'effetto protettivo contro le procedure esecutive dell'Agente della riscossione

13.4 Possibilità di nuova rateazione dopo la decadenza

Su questo tema occorre segnalare una divergenza tra la posizione dell'AdER e il dato normativo. La FAQ n. 15 afferma che i carichi decaduti non sarebbero più rateizzabili ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 602/1973. Tuttavia, il comma 94 della Legge di Bilancio si limita a prevedere il divieto per i carichi che erano in rateazione attiva al momento dell'istanza, non per tutti i carichi rottamati.



ATTENZIONE - Si attendono ulteriori chiarimenti ufficiali. La posizione dell'AdER nelle FAQ appare più restrittiva rispetto al dettato normativo. Per i carichi mai rateizzati prima dell'adesione, la nuova rateazione dovrebbe restare possibile. Si consiglia massima cautela nel valutare il passaggio da una rateazione in corso alla rottamazione.

13.5 Riepilogo: nuova rateazione dopo decadenza dalla quinquies

Situazione del carico	Nuova rateazione possibile?
Mai rateizzato prima della quinquies	Sì – Il divieto normativo non copre questa fattispecie
In rateazione attiva all'istanza	NO – Espressamente previsto dalla norma
Rateazione decaduta, istanza fino al 15/07/2022	Sì – A condizione di recuperare le rate scadute
Rateazione decaduta, istanza dal 16/07/2022	NO – Esclusa dall'art. 19 vigente

14. Calendario operativo

Scadenza	Adempimento
20 gennaio 2026	Apertura della possibilità di presentazione delle istanze di adesione
30 aprile 2026	Termine ultimo per presentazione, integrazione, frazionamento o revoca delle istanze
30 giugno 2026	Messa a disposizione della comunicazione delle somme dovute (o del diniego)
31 luglio 2026	Versamento dell'unica rata o della prima rata del piano di pagamento
Fino a 54 rate bimestrali	Scadenze successive delle rate del piano prescelto

15. Caratteristiche del piano di pagamento

Caratteristica	Dettaglio
Durata massima	54 rate bimestrali
Importo rate	Tutte di pari importo (non più prime due maggiorate)
Rata minima	100 euro
Interessi	Maggiorazione al tasso del 2% annuo
Prima rata	31 luglio 2026
Cadenza	Bimestrale (non mensile)
Compensazione crediti	Non ammessa per il pagamento delle somme dovute



OSSERVA - Lo scenario è totalmente diverso rispetto alle rottamazioni del passato: il contribuente può beneficiare di una dilazione lunga, con rate costanti, molto simile a un piano di rateazione ordinario, se non fosse per la cadenza bimestrale anziché mensile.

16. Quesiti operativi ricorrenti

Di seguito si raccolgono le risposte ai quesiti pratici più frequenti, presentati sotto forma di schede operative.

Q1. Cartelle non presenti nel prospetto informativo: come procedere?

R. Se il prospetto dell'area riservata non contempla un carico che si ritiene rottamabile, occorre presentare l'istanza in area pubblica, inserendo manualmente i riferimenti della cartella. Con ogni probabilità si riceverà un rigetto parziale, che sarà impugnabile dal contribuente entro 60 giorni.

Q2. Fermo amministrativo: si può circolare con il veicolo?

R. Sì. La presentazione dell'istanza determina la sospensione automatica degli effetti del fermo, consentendo la circolazione. La cancellazione definitiva avviene al completamento integrale del pagamento. Non è necessaria alcuna ulteriore comunicazione: è l'Agente della riscossione che, al termine dei pagamenti, provvede a informare la Motorizzazione.

Q3. Vendita di veicolo sottoposto a fermo sospeso: è possibile?

R. Tecnicamente sì, ma la sospensione non cancella il fermo, che resta iscritto. L'acquirente si troverebbe ad acquistare un mezzo con fermo ancora formalmente in essere, rendendo l'operazione nella pratica molto problematica.

Q4. Sgravio INPS in corso e rottamazione: come regolarsi?

R. Se lo sgravio dovesse sopraggiungere, deve essere comunque considerato dall'Agente della riscossione. In assenza di problemi imminenti di azioni esecutive, è consigliabile attendere gli ultimi giorni utili per la presentazione dell'istanza (termine: 30 aprile 2026), così da consentire l'eventuale perfezionamento dello sgravio.

Q5. Rateazione in corso con cartelle miste: cosa fare?

R. È necessario contattare l'Agente della riscossione (preferibilmente allo sportello) per ottenere la rimodulazione del piano di pagamento. Il contribuente deve continuare a versare le rate relative ai carichi non rottamati, per non cadere in decadenza del piano residuo.

Q6. Versamenti in eccesso rilevati nel prospetto: come ottenere il rimborso?

R. Il contribuente può richiedere, mediante istanza di sgravio, la restituzione delle maggiori somme versate rispetto a quanto risultante dal prospetto.

Q7. Cartelle da art. 36-bis impugnate con giudizio pendente o definito: sono rottamabili?

R. Sì. Sono rottamabili anche se il giudizio è definito con sentenza sfavorevole passata in giudicato, purché il carico rientri nel perimetro applicativo. La pendenza o definitività del giudizio non costituisce impedimento. La rinuncia opera solo per le cartelle effettivamente rottamate.

Q8. Rate scadenti in giorni festivi: slittano?

R. Sì, si applica la regola ordinaria: la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo.

Q9. Ritardo nel pagamento di una rata intermedia: quali conseguenze?

R. La rottamazione resta temporaneamente valida, ma la rata non pagata deve essere recuperata entro la scadenza dell'ultima rata del piano. In difetto, scatta il meccanismo di imputazione a ritroso con decadenza per omesso versamento dell'ultima rata.

Q10. Rottamazione e sovraindebitamento: le procedure sono compatibili?

R. Sì, pienamente compatibili. L'adesione alla rottamazione non preclude l'accesso alle procedure di sovraindebitamento.

Q11. Più domande di rottamazione per lo stesso contribuente: è possibile?

R. Sì, senza limitazioni. È possibile presentare una domanda per ciascuna cartella o per ciascun carico. Attenzione: l'aumento del numero di piani incrementa il rischio di dimenticanze nei versamenti.

Q12. Società in liquidazione giudiziale: può aderire alla rottamazione?

R. Sì, non vi sono impedimenti di alcun tipo.

Q13. Carichi sospesi (nota nel prospetto): sono rottamabili?

R. Sì. Anche le posizioni per le quali il prospetto riporta la sospensione del carico possono essere rottamate, purché rientrino nell'ambito di applicazione.

Q14. Rateazione non decaduta ma con pagamenti irregolari: conviene recuperare le rate arretrate?

R. No. Conviene presentare direttamente l'istanza di rottamazione senza recuperare le rate pregresse, poiché i versamenti effettuati prima dell'adesione vengono acquisiti in acconto (comprensivi di sanzioni e interessi che la rottamazione avrebbe eliminato).

Q15. Intermediario con delega unica: può presentare l'istanza?

R. Sì. La delega unica consente di operare anche sul portale dell'Agente della riscossione. La comunicazione delle somme dovute sarà messa a disposizione nel portale del cliente. Si consiglia di cogliere l'occasione per farsi abilitare con SPID e delega unica, così da operare in autonomia sia sul cassetto fiscale sia sul portale AdER.

Q16. Rottamazione quinquies vs rateazione ordinaria: quale scegliere?

R. Ove possibile, la rottamazione quinquies è preferibile: offre dilazione lunga (fino a 54 rate bimestrali) con falcidia di sanzioni e interessi. La rateazione straordinaria consente fino a 120 rate mensili, ma senza alcuna falcidia. In entrambi i casi il fermo è sospeso alla presentazione e cancellato al completamento dei pagamenti.

17. Casi operativi

In questa sezione si propongono dieci casi operativi costruiti sulle casistiche più frequenti e complesse che il professionista può trovarsi ad affrontare nell'accompagnare il contribuente alla rottamazione quinquies. Per ciascun caso sono illustrati: la situazione di partenza, l'analisi delle norme applicabili, la soluzione operativa consigliata e le eventuali criticità.

17.1 Cartelle miste e rateazione in corso



CASO 1 – La rateazione che si sdoppia

Situazione di partenza. Il signor Rossi ha in essere un piano di rateazione ordinario (art. 19 D.P.R. 602/1973) comprendente 8 cartelle, di cui 5 derivanti da controllo automatizzato ex art. 36-bis (rottamabili) e 3 derivanti da avvisi di accertamento (escluse dalla rottamazione). Il piano prevede rate mensili di 1.200 euro. Il signor Rossi intende rottamare le 5 cartelle ammesse.

Analisi. La presentazione dell'istanza di rottamazione (entro il 30 aprile 2026) produce la sospensione automatica dei versamenti limitatamente alle 5 cartelle rottamabili. Le restanti 3 cartelle derivanti da accertamento restano fuori dalla rottamazione e continuano a dover essere pagate secondo il piano originario.



ATTENZIONE - Il piano di rateazione si "sdoppia": per le 3 cartelle non rottamabili il contribuente deve continuare a versare le rate. Ma il sistema non ricalcola automaticamente l'importo della rata residua. Se il signor Rossi continua a pagare 1.200 euro al mese, una quota di quel versamento andrebbe a coprire cartelle già sospese.



☒ SUGGERIMENTO OPERATIVO

Il signor Rossi deve recarsi allo sportello dell'Agente della riscossione per richiedere la rimodulazione del piano. Lo sportello ricalcolerà la rata mensile tenendo conto delle sole 3 cartelle non rottamate. In assenza di rimodulazione, il contribuente rischia di versare somme in eccesso oppure, paradossalmente, di risultare inadempiente sul piano residuo.

	5 cartelle da 36-bis	3 cartelle da accertamento
Rottamabili?	SÌ	NO
Alla presentazione istanza	Rate sospese	Rate da continuare a versare
Al 31 luglio 2026	Rateazione revocata	Rateazione prosegue (rimodulata)
In caso di decadenza quinquies	Nessuna nuova rateazione possibile	La rateazione prosegue regolarmente

17.2 Passaggio dalla quater decaduta alla quinquies



CASO 2 – L'occasione della quater decaduta

Situazione di partenza. La società Alfa S.r.l. aveva aderito alla rottamazione quater per 12 cartelle relative a omessi versamenti IVA (artt. 54-bis e 54-ter) affidati al ruolo nel periodo 2010–2020, per un importo complessivo di 180.000 euro. La società ha regolarmente versato le prime 4 rate, ma non ha pagato la 5ª rata scaduta il 28 febbraio 2025. La quater è quindi decaduta prima del 30 settembre 2025.

Analisi. La quater risultava inefficace alla data del 30 settembre 2025: il passaggio alla quinquies è pertanto **ammesso**. Se la quater fosse stata ancora efficace a quella data (tutte le rate scadute versate entro i 5 giorni di tolleranza), il passaggio sarebbe stato precluso.

Aspetto	Rottamazione quater	Rottamazione quinquies
Rate residue	Le residue del piano quater originario	Fino a 54 rate bimestrali (nuovo piano)
Importo da versare	Capitale residuo al netto dei versamenti	Ricalcolo: capitale + spese, meno versato
Tolleranza ritardo	5 giorni oltre la scadenza	Nessuna tolleranza
Decadenza	Mancato versamento di 1 sola rata	Mancato versamento di 2 rate o ultima
Durata del piano	Residuo del piano originario	Fino a maggio 2035 (circa 9 anni)



VANTAGGI DEL PASSAGGIO

- **Dilazione più lunga:** 54 rate bimestrali consentono di spalmare il debito su circa 9 anni.
- **Decadenza più favorevole:** nella quinquies servono 2 rate non pagate (anziché 1 sola) per decadere.
- **Rischio assenza tolleranza:** nella quinquies non c'è tolleranza di 5 giorni. Il ritardo anche di un giorno può avere conseguenze.

17.3 Rottamazione e causa di non punibilità penale



CASO 3 – L'imprenditore con procedimento penale per omesso versamento IVA

Situazione di partenza. Il signor Bianchi, titolare di impresa individuale, ha un procedimento penale pendente per omesso versamento IVA (art. 10-ter D.Lgs. 74/2000) per l'anno d'imposta 2019, importo superiore a 250.000 euro. Il carico è stato affidato al ruolo nel 2021 (cartella ex art. 54-bis). Il dibattimento di primo grado non è ancora aperto.

Analisi. Il carico deriva da omesso versamento IVA e rientra nel perimetro 2000–2023. L'art. 13 del D.Lgs. 74/2000 prevede la causa di non punibilità per omesso versamento IVA se i debiti tributari sono estinti mediante integrale pagamento prima dell'apertura del dibattimento di primo grado. La rottamazione, quale **procedura conciliativa**, integra questa condizione.

Beneficio tributario	Beneficio penale
Falcidia di sanzioni e interessi	Causa di non punibilità ex art. 13 D.Lgs. 74/2000
Pagamento rateizzato fino a 54 rate	Il giudice può concedere termine di 3 mesi (prorogabile di 3)
Sospensione azioni esecutive	Sospensione della prescrizione del reato



ATTENZIONE - La causa di non punibilità ex art. 13, comma 1, riguarda esclusivamente: omesso versamento ritenute certificate (art. 10-bis), omesso versamento IVA (art. 10-ter) e indebita compensazione di crediti non spettanti (art. 10-quater, co. 1). Per i reati più gravi (dichiarazioni fraudolente, infedele, omessa) la non punibilità presuppone il ravvedimento operoso prima della conoscenza di accessi o verifiche – condizione incompatibile con la fase in cui opera la rottamazione.



☒ **SUGGERIMENTO OPERATIVO**

Se il dibattimento non è ancora aperto, il signor Bianchi deve aderire alla rottamazione e informare il difensore penale, che chiederà al giudice di attendere i versamenti. Ove il debito sia in corso di dilazione (dopo il 31 luglio 2026), il giudice assegnerà un termine di tre mesi, prorogabile, per completare il pagamento.

17.4 Fermo amministrativo e pianificazione complessiva



CASO 4 – Il contribuente con fermo sull'autoveicolo e debiti eterogenei

Situazione di partenza. La signora Verdi ha un fermo amministrativo sull'unica autovettura aziendale. Il fermo copre un debito di 45.000 euro: (a) IRPEF 2018 da art. 36-bis, 18.000 euro; (b) contributi INPS 2019, 12.000 euro; (c) bollo auto regionale 2016–2020, 8.000 euro; (d) sanzione CdS comunale, 7.000 euro.

Carico	Importo	Rottamabile?	Motivazione
IRPEF 2018 (art. 36-bis)	€ 18.000	SÌ	Omesso versamento, controllo automatizzato
Contributi INPS 2019	€ 12.000	SÌ	Omesso versamento contributi INPS
Bollo auto 2016–2020	€ 8.000	NO	Tributo regionale, escluso dal perimetro
Sanzione CdS comunale	€ 7.000	NO	Irrogata dall'ente locale, non Prefettura

Analisi. Solo 30.000 euro su 45.000 sono rottamabili. Il fermo verrà **sospeso nei suoi effetti** con la presentazione dell'istanza (la signora potrà circolare). La **cancellazione definitiva** avverrà solo al pagamento integrale di tutti i debiti coperti dal fermo.

 SUGGERIMENTO OPERATIVO

Per i 15.000 euro di debiti non rottamabili (bollo auto + CdS comunale), la signora dovrà attivare una rateazione ordinaria. L'obiettivo è non lasciare alcun carico "scoperto": solo così si può ottenere la cancellazione del fermo e la piena regolarità. Si consiglia di presentare la rateazione ordinaria contestualmente all'istanza di rottamazione.

17.5 Decadenza e imputazione a ritroso con 5 rate



CASO 5 – Il meccanismo insidioso dell'imputazione a ritroso

Situazione di partenza. Il signor Neri aderisce alla quinquies con piano in 5 rate bimestrali. Versa regolarmente la 1^a, la 2^a e la 4^a rata, ma dimentica la 3^a. Versa infine anche la 5^a rata (l'ultima).

Analisi. Apparentemente nessuna delle tre cause di decadenza si configura: omessa solo una rata (non due) e versata l'ultima. Ma per effetto dell'art. 31 D.P.R. 602/1973 (imputazione retroattiva), la situazione si trasforma.

Rata	Versata?	Imputazione reale	Stato effettivo
1 ^a	SÌ	Imputata alla 1 ^a rata	Regolare
2 ^a	SÌ	Imputata alla 2 ^a rata	Regolare
3 ^a	NO	—	Scoperta
4 ^a	SÌ	Imputata alla 3 ^a (a ritroso)	Copre la 3 ^a
5 ^a	SÌ	Imputata alla 4 ^a (a ritroso)	Copre la 4 ^a

Risultato: la 5^a rata (l'ultima) risulta **scoperta**. Scatta la 3^a causa di decadenza: omesso versamento dell'ultima rata. Il signor Neri decade nonostante abbia versato 4 rate su 5.



ATTENZIONE - L'AdER ha confermato (Telefisco 5 febbraio 2026) che "nel caso in cui una rata non venga versata, la prima rata successiva pagata non verrà imputata a quella precedentemente non corrisposta". Il versamento della 4^a viene imputato alla 3^a scoperta, creando un effetto di slittamento a catena.



☒ **SUGGERIMENTO OPERATIVO**

La regola: tutte le rate devono essere versate entro la scadenza dell'ultima rata del piano. Se si dimentica una rata intermedia, versarla tempestivamente prima della scadenza successiva. Si consiglia vivamente la domiciliazione bancaria.

17.6 Frazionamento strategico anti-decadenza



CASO 6 – Dividere per non rischiare

Situazione di partenza. La società Beta S.p.A. ha 20 cartelle rottamabili, debito complessivo di 320.000 euro. La società teme il rischio di decadenza: se il piano decade, tutti i 320.000 euro tornerebbero esigibili con ricalcolo di sanzioni e interessi.

Soluzione: il frazionamento. La società presenta tre istanze separate:

Istanza	Carichi	Importo	Strategia
A	Cartelle con maggior falcidia	€ 140.000	Priorità massima
B	Cartelle INPS (per DURC)	€ 100.000	Priorità alta
C	Cartelle residue	€ 80.000	Cuscinetto di sicurezza

Se la società si trovasse in difficoltà finanziaria, potrà concentrare le risorse sulle istanze A e B, accettando la decadenza sulla sola istanza C. La decadenza di un'istanza non si estende alle altre.

REGOLE DEL FRAZIONAMENTO

- Ogni istanza genera un piano di pagamento autonomo con propri bollettini e scadenze.
- La decadenza di un piano non travolge gli altri.
- Il frazionamento va effettuato entro il 30 aprile 2026.

Attenzione: più piani = più scadenze da monitorare. Il rischio di dimenticanza aumenta.

17.7 Debiti post-2023: pianificazione integrata



CASO 7 – La copertura totale dei carichi

Situazione di partenza. L'impresa Gamma S.r.l. ha un debito complessivo di 200.000 euro: 150.000 euro per carichi 2015–2022 (rottamabili) e 50.000 euro per carichi affidati nel 2024 (esclusi). L'impresa deve partecipare a un bando pubblico e necessita della regolarità fiscale integrale.

Requisito	Come si soddisfa
Compensazione crediti (> 50.000 €)	Rottamazione pre-2024 + rateazione ordinaria post-2024
DURC regolare	Tutti i contributi INPS coperti
Pagamenti P.A.	Assenza debiti scaduti > 5.000 € (art. 48-bis)
CPB 2026–2027	Debiti al 31/12/2025 inferiori a 5.000 €
Bandi pubblici	Certificato regolarità fiscale rilasciabile



SUGGERIMENTO OPERATIVO

La mappatura completa dei carichi è il primo passo: scaricare dal portale AdER il totale delle somme dovute, distinguere rottamabili e non, e predisporre contestualmente l'istanza di rottamazione e la richiesta di rateazione ordinaria. Solo l'azione combinata garantisce la copertura totale.

17.8 Regolarità fiscale: compensazione, DURC e CPB



CASO 8 – Lo sblocco della compensazione e del concordato preventivo biennale

Situazione di partenza. Il Dott. Mauro ha debiti a ruolo per 62.000 euro (tutti rottamabili). Ha un credito IRPEF di 18.000 euro bloccato in compensazione (art. 31 D.L. 78/2010, debiti > 50.000 euro). Intende aderire al CPB 2026–2027 (soglia 5.000 euro al 31/12/2025).

Blocco attuale	Effetto rottamazione	Quando
Compensazione vietata (> 50.000 €)	Compensazione ripristinata	Dalla presentazione istanza
CPB precluso (> 5.000 €)	Requisito soddisfatto	Dalla presentazione istanza
Blocco pagamenti P.A.	Sbloccati	Dalla presentazione istanza
DURC irregolare	DURC regolare	Dalla presentazione istanza



NOTA BENE - Per il CPB 2026–2027, la soglia va verificata al 31 dicembre 2025. La rottamazione quinquies (termine istanza 30 aprile 2026) interviene dopo tale data. Tuttavia, il comma 91 prevede che il debitore non sia considerato inadempiente dalla presentazione dell'istanza. Si consiglia di presentare l'istanza il prima possibile.

17.9 Revoca dell'istanza: ritorno alla rateazione



CASO 9 – Quando conviene revocare

Situazione di partenza. La signora Esposito ha presentato l'istanza il 15 febbraio 2026 per carichi di 85.000 euro in rateazione ordinaria. Il prospetto rivela una falcidia modesta (solo 6.000 euro), mentre il rischio di non poter più rateizzare in caso di decadenza è concreto.

Prosegue con la quinquies	Revoca e torna alla rateazione
Risparmio: 6.000 €	Nessun risparmio
Rischio: decadenza → no nuova rateazione	Nessun rischio: rateazione prosegue
Nessuna tolleranza di 5 giorni	Lieve inadempimento tollerato
Cadenza bimestrale	Cadenza mensile
54 rate massimo	Piano già in corso (es. 72 rate residue)



✓ SUGGERIMENTO OPERATIVO

In questo caso la scelta più prudente è la revoca. Il beneficio di 6.000 euro non giustifica il rischio di perdere la possibilità di rateazione. La rottamazione conviene quando la falcidia è significativa e/o quando la rateazione ordinaria non è disponibile.



ATTENZIONE - La revoca deve avvenire entro il 30 aprile 2026 con PEC all'Agente della riscossione. Decorso il termine, il contribuente non può più rinunciare. Non esiste un applicativo dedicato: l'unica modalità confermata è la PEC (Telefisco 5 febbraio 2026).

17.10 Giudizio pendente e scissione degli effetti



CASO 10 – Dieci cartelle in giudizio, cinque rottamate

Situazione di partenza. L'avvocato del signor Conti ha impugnato 10 cartelle riunite in un unico giudizio tributario. Di queste, 6 derivano da art. 36-bis (rottamabili) e 4 da accertamento (escluse). Il signor Conti rottama le 6 cartelle ammesse.

Momento	6 cartelle rottamate	4 cartelle da accertamento
Presentazione istanza	Possibilità di sospensione fino al 31/07/2026	Giudizio prosegue
31/07/2026 (1^a rata)	Estinzione giudizio con compensazione spese	Giudizio prosegue per le 4 cartelle
Se decadenza quinquies	Effetto estintivo già consolidato	Nessun impatto



NOTA BENE - *L'effetto estintivo si consolida con il pagamento della prima rata (art. 12 D.L. 84/2025, norma di interpretazione autentica). Anche un'eventuale decadenza successiva non fa rivivere il giudizio. Le spese sono compensate per la parte estinta.*



✓ SUGGERIMENTO OPERATIVO

L'avvocato dovrà depositare in giudizio: (a) la ricevuta dell'istanza e (b) dopo il 31 luglio, la documentazione del versamento della prima rata. Il giudice dichiarerà d'ufficio l'estinzione per le 6 cartelle rottamate. Per le 4 residue, il giudizio prosegue nel merito.